

ASSICURAZIONE RAMO DANNI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: **AIG Fotovoltaico**

Compagnia: **AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Gennaio 2026 - Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali del prodotto assicurativo. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla copertura leggendo l'intero set informativo.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **AIG Fotovoltaico** è una polizza collettiva ad adesione individuale facoltativa, sottoscrivibile contestualmente al finanziamento, presso un **Distributore Convenzionato**, di un bene appartenente ad una delle seguenti categorie: impianti fotovoltaici, accumulatori, pompe di calore, solari termici.



Che cosa è assicurato?

La polizza stipulata da Deutsche Bank S.p.A. assicura i danni che un bene (impianti fotovoltaici, accumulatori, pompe di calore, solari termici) può subire una volta che lo stesso sia stato collaudato, pronto per l'uso e allacciato alla Rete Elettrica Nazionale.

✓ Danni diretti: la polizza copre i danni materiali e diretti che un impianto può subire durante il suo esercizio, derivanti da Eventi Atmosferici quali tempesta, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, caduta di oggetti;

✓ Furto e atti vandalici;

✓ Perdita economica;



Che cosa non è assicurato?

I **Danni Materiali Accidentali** causati da:

- x scioperi, tumulti popolari;
- x terremoti, eruzioni vulcaniche,
- x causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- x montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti
- x dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- x deterioramento, logorio, usura;
- x difetti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
- x inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio e l'uso;
- x funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;



Ci sono limiti di copertura?

! La polizza prevede il **limite di 2 sinistri indennizzati/liquidati** nel periodo di vigenza del contratto;

! L'indennizzo massimo riconosciuto all'Assicurato è pari al **Massimale**, da intendersi complessivo per tutte le coperture e non cumulabile, come da tabella sottostante, previo pagamento di **Franchigia**:

Garanzia	Massimale	Franchigia
Danni Accidentali	10.000 EUR	300 EUR
Furto e atti vandalici	10.000 EUR	500 EUR

! Per la sola copertura Perdita Economica è previsto un rimborso pari a 100€ al giorno a partire dal 3° giorno di "fermo macchina" fino ad un massimo consecutivo di 7 giorni.

Assicurazione **AIG Fotovoltaico**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la presa in carico del **Bene Assicurato**, necessaria per la perizia e la riparazione, deve essere eseguita in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Conservare il Documento di Acquisto, la fattura di riparazione o di sostituzione dell'impianto.
- In caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore.
- Pagare il premio.
- Alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- Fornire dichiarazioni veritiere, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
- Alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
- In caso di Furto, tentato Furto o Atto Vandalico, è altresì necessario provvedere alla denuncia alle autorità competenti. La denuncia dovrà poi essere inviata alla Compagnia unitamente alla richiesta di rimborso, alla descrizione dell'evento ed alla dichiarazione di riattivazione dell'impianto assicurato, rilasciata dall'installatore.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico non frazionabile, il cui importo, determinato in funzione del valore del bene, è indicato nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A. e viene anticipato dalla stessa a AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in un'unica soluzione, per la durata annuale della copertura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento e ha una durata pari a 5 (cinque) anni.

La copertura cessa alla sua naturale scadenza, oppure **al secondo sinistro liquidato** oppure **al raggiungimento del massimale** previsto dalle condizioni di polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza.

Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Se si è verificato un sinistro non è possibile recedere dalla polizza per ripensamento.

Recesso dalla polizza

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, è possibile recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'anno assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione AIG Fotovoltaico

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Assicurazione *Ramo Danni*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto AIG Fotovoltaico

Data di ultimo aggiornamento: Gennaio 2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L 1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.091,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.043,9 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 624 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.387 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.181,9 milioni (per MCR) e € 2.521,9 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 349,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 181,83% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Assicurazione AIG Fotovoltaico

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto espresso nel DIP Danni si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri: -causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; -derivanti da disintegrazione dell'atomo; -per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro, la fattura di riparazione o di sostituzione.
	Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
AIG Fotovoltaico è una polizza collettiva ad adesione individuale. La polizza è facoltativa e non connessa al finanziamento ed è rivolta a coloro che vogliono assicurare il proprio bene (l'impianto fotovoltaico che non supera i 6KW di potenza, appartenente ad una delle seguenti categorie: impianti fotovoltaici, accumulatori, pompe di calore, solari termici) contro il danno materiale accidentale, il furto e la mancata produzione derivante da eventi in copertura.	
	Quali costi devo sostenere?
I costi di intermediazione.	
La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari a 45%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato calcolato il bilancio	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a aigeurope.luxcomplaints@aig.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg,

	Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- E' possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/- Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET . - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Tasse Assicurative incluse nel premio di polizza 22,25%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Assicurazione AIG Fotovoltaico

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



AIG FOTOVOLTAICO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

DIP-DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

DIP AGGIUNTIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

INFORMATIVA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato sono evidenziate in "grassetto" (carattere di particolare evidenza) in quanto contenenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: decadenze, nullità, limitazioni di garanzia ovvero oneri a carico del contraente, obblighi di comunicazioni, etc..

Il contratto è stato rivisto alla luce delle Linee Guida in materia di contratti semplici e chiari allegate alla Lettera al mercato IVASS del 18 aprile 2018.

Avvertenza:

- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e assumono rilievo ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; l'omissione in tutto o in parte di tali informazioni può comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all'indennizzo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi;
- con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 01.04.2026

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	3
SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Caratteristiche del programma assicurativo- Limiti di indennizzo e Franchigie	4
Articolo 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
Articolo 3. Aggravamento e diminuzione del rischio	5
Articolo 4. Decorrenza e durata dell'Assicurazione per l'Assicurato	5
Articolo 5. Modalità di acquisto e pagamento del Premio	5
Articolo 6. Altre Assicurazioni	5
Articolo 7. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	6
Articolo 8. Foro Competente	6
Articolo 9. Esagerazione dolosa del danno	6
Articolo 10. Limite massimo di indennizzo	6
Articolo 11. Sanzioni internazionali	6
Articolo 12. Validità territoriale	6
Articolo 13. Esclusioni generali	6
SEZIONE 3 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
Articolo 14. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	7
Articolo 14.1. Prestazioni Assicurate in caso di Sinistro e Responsabilità	8
SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI	9
Articolo 15. Surrogazione	9
Articolo 16. Oneri fiscali	9
Articolo 17. Diritto di ripensamento	9
Articolo 17.1. Recesso dalla polizza	9
Articolo 18. Procedura per la valutazione del danno	9
Articolo 19. Pagamento dell'indennizzo e Franchigia	9
Articolo 20. Reclami	10
Articolo 21. Assicurazione per conto altrui	11
Articolo 22. Clausola broker	11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – Definizioni

Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione delle presenti condizioni di assicurazione, riportiamo qui di seguito sia la spiegazione di alcune espressioni tecniche del glossario assicurativo, sia quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole riportate di seguito verranno utilizzate con la prima lettera in maiuscolo all'interno della Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato. Il plurale dei termini qui definiti ha il medesimo significato della loro forma singolare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore o Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione/Contratto/Polizza: il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore, le cui condizioni di assicurazione sono riportate nel presente documento.

Bene Assicurato: impianto fotovoltaico acquistato nuovo dal Cliente presso un Distributore Convenzionato, installato e collaudato all'indirizzo indicato dal Cliente, appartenente ad una delle seguenti categorie: impianti fotovoltaici, accumulatori, pompe di calore, solari termici.

Bene Irreparabile: prodotto dichiarato tecnicamente irreparabile da un tecnico specializzato.

Bene Sostitutivo: prodotto avente caratteristiche tecniche equivalenti al Bene Assicurato e sostituito dal Distributore Convenzionato.

Broker: April Italia S.r.l. con Sede Legale in Via Cappuccio, 13 - 20123 Milano, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007

Cliente: il soggetto che acquista il Bene Assicurato presso un Distributore Convenzionato.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A.,

Danni Accidentali: qualsiasi distruzione, deterioramento totale o parziale, risultante da un evento esterno imprevedibile e non intenzionale subito dal Bene Assicurato ed esternamente visibile e pregiudizievole per il buon funzionamento del medesimo, causati da Eventi Atmosferici e atti di vandalismo.

Data di Acquisto: la data indicata nella fattura di acquisto emessa dal Distributore Convenzionato.

Data di Installazione: la data indicata nel certificato di installazione rilasciato dal Distributore Convenzionato a seguito di collaudo ed allaccio alla Rete Elettrica Nazionale.

Distributore Convenzionato: centro, convenzionato con Deutsche Bank, che fornisce il Bene assicurato.

Durata: periodo di copertura della polizza, pari a cinque anni dalla data erogazione del finanziamento.

Eventi Atmosferici: tempesta, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, caduta di oggetti.

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato in caso di riparazione o sostituzione del Bene a seguito di un Sinistro.

Furto: sottrazione fraudolenta del Bene Assicurato da parte di terzi, conseguente ad un'effrazione illegale nell'edificio presso cui è installato il Bene Assicurato.

Intermediario: Deutsche Bank S.p.A., che ha stipulato con AIG la Convenzione collettiva n. IPL0000563 "AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Fotovoltaico" e distribuisce i contratti di Assicurazione, emessi in esecuzione della stessa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore

Massimale complessivo: La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore si impegna a prestare le coperture assicurative. Da intendersi complessivo per tutte le coperture.

Perdita economica: Perdita economica derivante da mancata produzione di energia elettrica conseguente ad un Evento Atmosferico coperto dalla polizza.

Premio: La somma pagata dall'Assicurato a fronte delle prestazioni fornite dall'Assicuratore nell'ambito della presente Polizza.

Reclamo: si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti dell'Assicuratore

relativamente al Contratto; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di indennizzo o di esecuzione del Contratto.

Sinistro: L'evento futuro, dannoso ed incerto che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che dà diritto di ricevere una prestazione assicurata da parte dell'Assicuratore.

Sezione II – Disposizioni Generali

PREMESSA

Le presenti condizioni generali si riferiscono ad un contratto di assicurazione di natura collettiva attraverso la quale il Contraente, Deutsche Bank S.p.A, mette a disposizione della propria clientela, previo pagamento del premio, le seguenti coperture, secondo i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1- Caratteristiche del programma assicurativo- Limiti di indennizzo e Franchigie

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati al Bene Assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, derivante da Evento Atmosferico, Furto ovvero Atto Vandalico, **fatte salve le Esclusioni di cui all'art. 13.**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Franchigia per singolo sinistro
Danni diretti accidentali derivanti da Eventi Atmosferici quali tempesta, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, caduta di oggetti.	Massimale: 10.000 €	Franchigia: 300 €
Furto e Atti Vandalici	Massimale 10.000 €	Franchigia: 500 €
Perdita Economica	100 € al giorno a partire dal 3° (terzo) giorno di mancata produzione fino ad un massimo consecutivo di 7 (sette) giorni	Nessuna Franchigia
Si precisa che il massimale di 10.000 € è da intendersi complessivo per tutte le garanzie e non cumulabile.		
Durata della copertura: 5 anni dall'installazione del Bene assicurato		

La polizza prevede il limite di 2 (due) sinistri indennizzati/liquidati nel periodo di vigenza del contratto, fermo il limite massimo di indennizzo pari a 10.000 euro in totale, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del

contratto di Assicurazione in conformità a quanto previsto agli artt. 1892,1893,e 1894 del Codice Civile.

In particolare:

- a) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni con dolo o colpa grave, la Compagnia può annullare il Contratto, entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la società non è tenuta a pagare alcunché.**
- b) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto.**

Art. 3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., il Contraente e/o gli Assicurati hanno l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore di qualsiasi nuova circostanza o condizione che possa comportare un aggravamento del rischio, in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

L'Assicurazione ha durata di 5 (cinque) anni e decorre dalla Data di erogazione del finanziamento del Bene Assicurato.

Il Contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto, si intenderà automaticamente cessato alla sua naturale scadenza.

Art. 5 – Modalità di acquisto e pagamento del Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico non frazionabile, il cui importo, determinato in funzione del valore del bene, è indicato nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A. e viene anticipato dalla stessa a AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura prescelta.

Art. 6 – Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte il medesimo rischio assicurato. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice



Civile entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'eventuale indennizzo spettante all'Assicurato a seguito del Sinistro e/o a fornire le prestazioni oggetto della Polizza.

Art. 7 – Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente all'Assicurazione hanno giurisdizione le corti italiane ed è competente esclusivamente il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato o, a scelta dell'Assicurato, quello del luogo in cui è stato concluso il contratto. Eventuali controversie tra l'Assicurazione ed il Contraente saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore al massimale della Polizza. In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Art. 11 – Sanzioni Internazionali

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

Art. 12 – Validità territoriale

Le coperture assicurative si applicano a qualsiasi Sinistro assicurato che si verifichi in qualunque parte del mondo. **Tuttavia, la riparazione o la sostituzione del Bene Assicurato può essere effettuata soltanto sul territorio italiano.**

Art. 13 – Esclusioni generali

Con riferimento a tutte le coperture previste dalla presente Assicurazione, si applicano le seguenti esclusioni generali per le quali l'Assicuratore non è obbligato in alcun caso ad indennizzare i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
- dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni dei Beni assicurati, crolli, collasso strutturale;

- dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte del Bene assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- a moduli e componenti elettronici del Bene assicurato;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- indiretti di qualunque natura;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del Bene assicurato, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- causati o risultanti da:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - d) anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati; rientrano nell'esclusione le seconde case o le abitazioni usate saltuariamente, gli edifici di pertinenza delle abitazioni (garage, locali di sgombero, etc,) anche se separate dall'abitazione principale;
- derivanti da difetti di rendimento;
- a prototipi o prime esecuzioni;
- derivanti da amianto / asbesto;
- non afferenti al Bene assicurato stesso e originatisi al di fuori di esso;
- dovuti a danneggiamento o distruzione del Bene assicurato, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sezione III – Cosa fare in caso di sinistro

Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione;
- b) **darne immediato avviso all'Assicuratore entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., come meglio specificato nel prosieguo.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve altresì:

- c) **in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta**



all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;

f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

Come Procedere:

L'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento all'Assicuratore **entro 3 (tre) giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza**. La denuncia scritta dovrà dunque essere inviata a:

(i) comunicazione scritta tramite raccomandata A/R ai seguenti recapiti:

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI).

(ii) via mail ai seguenti indirizzi:

- denunce.sinistri@aig.com

(iii) via pec ai seguenti indirizzi:

- insurance@aigeurope.postecert.it

L'inadempimento o il ritardo nel denunciare un Sinistro comporta la decadenza dal diritto dell'Assicurato di percepire le prestazioni assicurative previste dalle singole garanzie ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, salvo qualora il ritardo sia dovuto ad una situazione di oggettiva e comprovata impossibilità. In ogni caso l'Assicurato, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Assicuratore o del Contraente.

Art. 14.1 – Prestazioni Assicurate in caso di Sinistro e Responsabilità

Qualora il Sinistro sia coperto dalla Polizza e l'Assicurato provveda ad incaricare il Distributore Convenzionato per la riparazione o sostituzione, l'Assicuratore provvederà, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, a sostenerne i costi ed inviarne comunicazione all'Assicurato.

In particolare, in caso di riparazione: l'Assicuratore sosterrà i costi della riparazione del Bene Assicurato, se riparabile, provvedendo al rimborso della fattura di riparazione, **previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto e nei limiti del Massimale complessivo.**

in caso di sostituzione: l'Assicuratore sosterrà i costi della sostituzione del Bene Assicurato con un Bene Sostitutivo **previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto e nei limiti del Massimale complessivo.**

Avvertenza: l'Assicuratore è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra l'Assicurato ed il Distributore Convenzionato incaricato e, pertanto, l'Assicuratore non è responsabile della riparazione o sostituzione del Bene Assicurato.

Qualsiasi inadempienza / negligenza / omissione / danno / ritardo occorsi durante la riparazione / sostituzione del Bene Assicurato saranno imputabili solo e soltanto al Distributore Convenzionato incaricato.

Sezione IV – Condizioni Particolari

Art. 15 – Surrogazione

Salvo disposizioni contrarie, una volta liquidato il Sinistro, l'Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni



dell'Assicurato nei confronti di qualsiasi terzo responsabile dell'evento che ha provocato il suo intervento, fino all'ammontare delle prestazioni da essa effettuate nell'esecuzione del Contratto.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 17 – Diritto di ripensamento

È possibile recedere dalla polizza **entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione**. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it, via pec all'indirizzo brokeronlinebacoffice@pec.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere dall'Assicuratore per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale.

Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;**
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma l'Assicuratore trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.**

Al ricevimento della richiesta di recesso, l'Assicuratore rimborserà la parte di Premio non usufruita. Ai sensi dell'art. 67-terdecies del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), qualora l'Assicurato richieda che i servizi assicurativi di cui alla Polizza comincino ad essere prestati prima della scadenza del periodo di ripensamento, l'Assicuratore tratterà la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Art. 17.1 – Recesso dalla polizza

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, l'Assicurato può recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it via pec all'indirizzo brokeronlinebacoffice@pec.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

In assenza di sinistro, l'Assicuratore rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, **escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.**

In caso di sinistro, l'Assicuratore **trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e restituisce il premio della/delle annualità successive.**

Anche l'Assicuratore può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Art. 18 – Estinzione anticipata del contratto di finanziamento

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia non procederà ad alcuna restituzione di Premio o quota parte di Premio.

Art. 19 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e il valore dell'Indennizzo sono calcolati direttamente dall'Assicuratore e comunicati all'Assicurato.

Art. 20 – Pagamento dell'indennizzo e Franchigia



Il pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore è effettuato direttamente all'Assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo, ove previsto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, è eseguito dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato **previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo della Franchigia precisato in polizza.**

Art. 21 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

- Executive Manager

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali) e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

- IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è possibile inviare i reclami direttamente all'Autorità per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai recapiti di seguito indicati:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> .

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

- Commissariat aux Assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:
The Commissariat aux Assurances
11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg,
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: <http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

Art. 22– Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 23– Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dall' Broker, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato approva specificamente le seguenti disposizioni della Polizza:

Articolo 2. Caratteristiche del programma assicurativo
Articolo 4. Decorrenza e durata dell'Assicurazione per l'Assicurato
Articolo 5. Modalità di acquisto e pagamento del Premio
Articolo 11. Sanzioni Internazionali
Articolo 13. Esclusioni
Articolo 14. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Articolo 17. Recesso dalla polizza
Articolo 19. Pagamento dell'indennizzo e Franchigia

L'Assicurato

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 41/2018, costituito da:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario; Informativa sulla privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia predisposta sensi del Regolamento UE 2016/679 e relative norme di attuazione.

L'Assicurato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.